

(N. 1499-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 1704)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 MAGGIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei mezzi che il Consiglio d'Europa utilizza per raggiungere lo scopo precisato nel suo statuto, « di provocare una unione più stretta fra i Paesi partecipanti al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale », è quello di concludere delle convenzioni tra gli Stati membri del Consiglio stesso. Le convenzioni europee concluse a tutt'oggi raggiungono il numero di dieci; questa, dopo la Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, è la seconda che viene proposta alla autorizzazione di ratifica da parte del Parlamento italiano. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame chiede l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea relativa alla equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università. Per essa lo studente che abbia compiuto con successo i suoi studi secondari nelle scuole del proprio Paese potrà accedere ad un'Università di sua scelta sul territorio di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

L'articolo 1 della Convenzione precisa che ciascuna delle Parti contraenti riconosce per l'ammissione alle Università situate nel suo territorio la equivalenza dei diplomi rilasciati dagli Stati firmatari quando tale ammissione è sottoposta al controllo dello Stato; nel caso in cui l'ammissione all'Università non è sottoposta al controllo dello Stato, la Parte contraente interessata dovrà trasmettere a queste Università il testo della Convenzione esercitando ogni interessamento per ottenere l'adesione ai principi di equipollenza espressi nella Convenzione stessa. Lo stesso articolo dispone che l'ammissione alle Università di ciascun Paese si effettuerà nei limiti dei posti disponibili e prevede il diritto di riserva di ciascuna Parte contraente a non applicare ai propri cittadini il riconoscimento dei titoli di ammissione alle Università previsto dalla Convenzione.

La presente Convenzione è aperta a tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa (arti-

colo 5) ed inoltre il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa può invitare ad aderirvi qualsiasi Stato anche non membro del Consiglio (articolo 6).

Questa Convenzione, che doveva andare in vigore non appena gli strumenti di ratifica di tre Stati fossero depositati presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, è entrata in vigore il 20 aprile 1954; per l'Italia andrà in vigore al momento del deposito dello strumento di ratifica.

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, stabilisce al secondo comma dell'articolo 1 che l'Italia si riserva il diritto, contemplato nel paragrafo 3) dell'articolo 1 della Convenzione, di non applicare ai propri cittadini il riconoscimento dei titoli di ammissione alle Università previsto dalla Convenzione stessa. Inoltre nell'articolo 3 dispone che gli studenti, i quali provengono da Paesi nei quali vige il sistema del numero chiuso per l'iscrizione universitaria, debbono, per ottenere l'ammissione alle Università e agli Istituti superiori dell'Italia, sostenere due prove orali: una per accertare la loro preparazione tecnica, l'altra per accertare la sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Quanta efficacia possa avere l'applicazione di questa convenzione nel favorire il raggiungimento di una politica comune nel campo culturale e scientifico tra i diversi Stati partecipanti non ha bisogno di essere illustrato. La libera circolazione dei giovani e il loro libero accesso alle fonti intellettuali di ciascuno Stato, quali appunto sono le Università, favorisce la formazione di quella cultura europea e di quella coscienza europea che salverà la missione educatrice e civilizzatrice dell'Europa a vantaggio proprio ed a vantaggio del resto dell'umanità.

Per questi motivi il vostro relatore ha l'onore di proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge.

SANTERO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, sottoscritta a Parigi l'11 dicembre 1953.

La ratifica sarà effettuata con la riserva contemplata nel paragrafo 3 dell'articolo 1 della Convenzione stessa concernente la facoltà di ciascuna Parte contraente di non applicare ai propri cittadini la disposizione prevista nel paragrafo 1 dello stesso articolo.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua en-

trata in vigore, con la limitazione indicata nell'articolo precedente.

Art. 3.

Gli stranieri provenienti da Paesi nei quali la iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del *numerus clausus* debbono, al fine di ottenere la ammissione alle Università ed Istituti superiori della Repubblica Italiana, superare due distinte prove dirette ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la Facoltà alla quale intendono iscriversi e la conoscenza della lingua italiana.

Dette prove si svolgeranno in forma di colloquio e con le modalità stabilite dalle singole Facoltà e Scuole. Chi non ottiene giudizio favorevole non può essere ammesso, nè può ripetere le prove se non nell'anno accademico successivo.

Non possono sostenersi nello stesso anno prove di ammissione presso Università od Istituti di sedi diverse.